



**DELIBERAZIONE
n. 72 del 9 luglio 2019**

Oggetto: **DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: GU14 n. 161-17 e GU14 n. 334-17 xxx / Telecom Italia S.p.A.**

Presenti:

ENZO BROGI	<i>Presidente</i>
CHETI CAFISSI	<i>Vice Presidente</i>
ALBERTO LAPENNA	<i>Componente</i>
ELETTRA PINZANI	<i>Componente</i>
MASSIMO SANDRELLI	<i>Componente</i>

Assenti:

Presiede: **Enzo Brogi**

Segretario: **Cinzia Guerrini** *Dirigente della struttura di assistenza al Comitato incaricata della redazione del presente atto*

II COMITATO REGIONALE per le COMUNICAZIONI

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, "*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*";

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*", in particolare l'art. 1, comma 6, lettera a), n. 14 e comma 13;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante il "Codice delle comunicazioni elettroniche";

VISTA la legge regionale Toscana 25 giugno 2002, n. 22 "Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato Regionale per le Comunicazioni", in particolare l'art. 30, e il "Regolamento Interno di organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni" (ex art. 8 legge regionale 1° febbraio 2000, n. 10);

VISTO l'"*Accordo quadro concernente l'esercizio delle funzioni delegate ai comitati regionali per le comunicazioni e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*", sottoscritto in data 28 novembre 2017;

VISTA la "*Convenzione per il conferimento e l'esercizio della delega di funzioni ai Comitati Regionali per le Comunicazioni*", sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni della Toscana in data 16 gennaio 2018", e in particolare l'art. 5, comma 1, lett. e);

VISTA la Delibera Agcom n. 73/11/CONS All. A "*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori*";

VISTA la Delibera Agcom n. 276/13/CONS "*Approvazione delle Linee Guida relative all'attribuzione delle deleghe ai CoReCom in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche*";

VISTA l'istanza GU14 n. 161 del giorno 9 marzo 2017 con cui la società xxx chiedeva l'intervento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (di seguito, per brevità, CoReCom) per la definizione della controversia in essere con la società Telecom Italia S.p.A. (di seguito, per brevità, Telecom Italia) ai sensi dell'art. 14 del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con Delibera Agcom n. 173/07/CONS, Allegato A (di seguito il "Regolamento");

VISTA l'istanza GU14 n. 334 del giorno 15 maggio 2017 la società xxx con cui chiedeva l'intervento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (di seguito, per brevità, CoReCom) per la definizione della controversia in essere con la società Telecom Italia S.p.A. (di seguito, per brevità, Telecom Italia) ai sensi dell'art. 14 del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con Delibera Agcom n. 173/07/CONS, Allegato A (di seguito il "Regolamento");

DATO ATTO che con la nota del 16 marzo 2017 questo Ufficio comunicava alle parti, ai sensi dell'articolo 15 del summenzionato Regolamento, l'avvio di un procedimento finalizzato alla definizione della deferita controversia e, con successiva nota 2 ottobre 2017, disponeva la riunione dei procedimenti GU14 n. 161 - 17 e GU14 n. 334 - 17;

ESAMINATI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante.

La società istante, titolare di contratto *business* con l'operatore Telecom Italia, lamenta frequenti malfunzionamenti del servizio fonia sulle utenze n. 055 310xxx e n. 055 310xxx, non risolti dall'operatore, nonché l'interruzione totale dei servizi nel periodo 22 novembre – 1° dicembre 2017.

In particolare, nell'istanza introduttiva del procedimento, nella nota integrativa del 10 aprile 2016 e nella documentazione allegata agli atti, l'istante ha dichiarato quanto segue:

- constatava frequenti malfunzionamenti sulle linee “*a causa dei quali il telefono non squilla per niente, a volte (...) la chiamata rimane in sospeso e non si riesce a sentire la voce del chiamante*”; i problemi non sono stati risolti nonostante i molteplici reclami a Telecom Italia.
- in data 30 settembre 2016 inviava un reclamo a mezzo PEC ad oggetto “*reclamo per malfunzionamento linee telefoniche servizio business*”;
- in data 22 novembre 2017 veniva completamente interrotto il servizio sulle utenze; il malfunzionamento totale veniva risolto in data 1° dicembre 2017;

In data 14 marzo 2017, parte istante chiedeva al CoReCom Toscana l'adozione di un provvedimento temporaneo ai sensi dell'art. 5, all. A della Delibera Agcom n. 173/07/CONS nei confronti dell'operatore Telecom Italia, al fine di ottenere il ripristino del corretto funzionamento dei servizi.

In data 27 novembre 2017, parte istante chiedeva al CoReCom Toscana l'adozione di un provvedimento temporaneo ai sensi dell'art. 5, all. A della Delibera Agcom n. 173/07/CONS nei confronti dell'operatore Telecom Italia, al fine di ottenere il ripristino dei servizi sulle utenze *de quibus* completamente interrotti dal 22 novembre 2017. A seguito di tale procedura i servizi venivano ripristinati, come da conferma dell'utente, il 1° dicembre 2017.

In data 28 febbraio 2017 la parte istante esperiva nei confronti dell'operatore Telecom Italia tentativo obbligatorio di conciliazione (UG n. 4673/16) presso il CoReCom Toscana, tentativo che si concludeva con verbale attestante il fallimento dello stesso. In data 25 maggio 2017 la parte istante, con riferimento alla pratica UG 1360/17, esperiva nei confronti dell'operatore Telecom Italia tentativo obbligatorio di conciliazione presso il CoReCom Toscana, tentativo che si concludeva con verbale attestante il fallimento dello stesso.

In base a tali premesse l'istante ha chiesto:

- i) la risoluzione del malfunzionamento e ripristino del servizio sulle linee;
- ii) lo “*storno somme non dovute*”;
- iii) il “*rimborso somme pagate e non dovute*”;
- iv) gli “*indennizzi per malfunzionamenti da All. A delibera 73/11/CONS*”;
- v) gli “*indennizzi per mancata risposta ai reclami da All. A delibera 73/11/CONS*”;

vi) gli “indennizzi come da All. A delibera 73/11/CONS”.

2. La posizione dell’operatore.

La società Telecom Italia, in relazione alle istanze GU14 n. 161/17 e GU14 n. 334/17, ha fatto pervenire, con note rispettivamente del 10 aprile 2017 e del 17 luglio 2017, memorie difensive ai sensi e nei termini di cui all’art. 16, comma 2 del Regolamento.

Con riferimento all’istanza GU14 n. 161/17 l’operatore ha eccepito che la “ricostruzione fattuale offerta da controparte a supporto delle proprie richieste non consente a TIM, attesa la genericità dei presupposti di fatto e di diritto qui dedotti, di spiegare un’adeguata difesa”. L’operatore ha, inoltre rilevato che:

- “nulla di quanto dichiarato dall’istante è supportato da una documentazione idonea a riscontrare quanto assunto e pertanto ogni tipo di richiesta risulta formulata in modo apodittico”;
- “Setti asserisce di aver sofferto un disagio senza tuttavia fornire alcun elemento da cui desumere l’effettività del pregiudizio subito, il nesso causale tra questo e l’evento, né tantomeno la relativa riconducibilità alla sfera giuridico-soggettiva di TIM che, ai fini della presente causa, non può non dichiararsi totalmente estranea alla vicenda. I pretesi disservizi-malfunzionamenti che affliggerebbero le linee nn. 055.310xxx e 055.310xxx, oggetto del presente procedimento, a partire dal 2009 - 2010, non sono mai stati prima d’ora segnalati e/o contestati, né sottoposti all’attenzione di codesto Corecom. Sembra doveroso richiamare l’attenzione di codesti uffici sul notevole lasso di tempo che intercorre fra il primo evento oggetto di contestazione - risalente al 2009 - e l’avvio della presente azione, sintomatico di una carenza di interesse, da parte dell’istante, a coltivare le proprie ragioni, circostanza che si auspica venga presa in debita considerazione”;
- “la descrizione dei fatti fornita dall’istante non solo è estremamente generica ma è anche totalmente sguarnita di prova, attesa la totale assenza di supporto documentale, inclusi reclami che possano documentare la diligenza della società istante nel segnalare la problematica all’operatore telefonico”.

Con riferimento alla pratica GU14 n. 334/17, la società Telecom Italia ne ha eccepito l’inammissibilità “perché già oggetto di altro autonomo procedimento di definizione innanzi a codesto Corecom (GU14 n. 161/17) che – se si pronunciasse al riguardo - incorrerebbe in una violazione del principio del “ne bis in idem” sostanziale”. L’operatore ha, pertanto, chiesto “che sia accertata e dichiarata, in tutto o in parte, l’inammissibilità dell’istanza presentata da Setti, non essendo stato da quest’ultima dedotto alcun fatto e/o circostanza nuova (quid novi) o prodotta documentazione ulteriore, già solo recante un reclamo successivo all’avvio del precedente procedimento di definizione tuttora pendente, che possa consentire una differente autonoma trattazione della questione”. Nel merito l’operatore, “[f]erme restando le eccezioni sopra svolte, che si ritengono assorbenti”, ha rilevato la genericità della “ricostruzione fattuale offerta da controparte a supporto delle proprie richieste non consente all’esponente società, attesa la genericità dei presupposti di fatto e di diritto qui dedotti, di spiegare un’adeguata difesa”, atteso che i “pretesi disservizi-malfunzionamenti che affliggerebbero le linee nn. 055.310xxx e 055.310xxx, a partire dal 2009 – 2010 e anche successivamente a marzo 2017, non sono mai stati segnalati e/o contestati, né sottoposti all’attenzione di codesto Corecom, prima dell’avvio del procedimento GU14 n. 334/17, sicché appare perlomeno inverosimile che vi sia un’attualità d’interesse sotteso alla richiesta formalizzata in questa sede da controparte”.

3. La replica della società istante.

Con riferimento alla pratica GU14 n. 161/17, parte istante, in data 20 aprile 2017, ha fatto pervenire per il tramite dell'associazione di riferimento, ai sensi e nei termini di cui all'art. 16, comma 2 del Regolamento, una memoria di replica, con documentazione in allegato, nella quale ha evidenziato che

- il “gestore non ha minimamente dimostrato di aver adempiuto correttamente all'obbligazione oggetto del contratto di fornitura dei servizi per le utenze oggetto della presente controversia, limitandosi a contestare genericamente le domande proposte dall'istante”;
- “nessuna risposta è pervenuta rispetto al reclamo di settembre 2016, già allegato con le memorie”;
- a “seguito (...) della richiesta di GU5 inviata al Corecom il 17/10/2016, diversi tecnici si sono recati presso la sede della società istante, senza però riuscire a risolvere il problema. Ciò comprova ulteriormente che il malfunzionamento persiste ancora oggi e che il gestore non è ancora riuscito a risolvere il disservizio”;
- “nella quantificazione dell'indennizzo si è proceduto a limitare la richiesta ai sei mesi antecedenti il reclamo, nonostante i malfunzionamenti durino da molti più anni”.

La società istante ha, pertanto, ribadito le seguenti richieste:

- “- € 3.400,00 per malfunzionamenti delle linee;
- € 300,00 per la mancata risposta al reclamo a Telecom sulla fatturazione non conforme;
- Storno totale degli insoluti con Telecom;
- Rimborso pari al 50% dei canoni pagati a partire dal 1/04/2016;
- € 200,00 per spese di procedura”.

4. Motivazione della decisione.

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate dall'istante possono essere accolte parzialmente accolte come di seguito precisato.

In primis occorre evidenziare che l'operatore Telecom Italia, in relazione all'istanza di definizione n. GU14 n. 334 presentata in data 15 maggio 2017, ne ha eccepito l'inammissibilità per “una violazione del principio del *ne bis in idem*”. L'eccezione è meritevole di accoglimento solo con riferimento al malfunzionamento parziale delle utenze *de quibus*, già oggetto del precedente GU14 161/17. Viceversa l'eccezione non può essere accolta con riferimento alla richiesta d'indennizzo per il malfunzionamento totale dei servizi nel periodo 22 novembre – 1° dicembre 2017, formulata per la prima volta dall'utente nell'istanza di definizione GU14 n. 334/17. Oltretutto è da evidenziare che detto malfunzionamento totale si è presentato successivamente all'introduzione del tentativo obbligatorio di conciliazione corrispondente al GU14 n. 161/17.

Sempre in via preliminare si deve osservare che la domanda *sub i)* volta ad ottenere la risoluzione e il ripristino del servizio, non è ammissibile in quanto, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del Regolamento, l'oggetto della pronuncia è limitato agli eventuali rimborsi o indennizzi previsti dal contratto, dalle carte dei servizi, nonché nei casi individuati dalle disposizioni normative o da delibere dell'Autorità.

Nel merito:

Può essere accolta parzialmente la domanda *sub iv)* volta ad ottenere l'indennizzo per la parziale fornitura del servizio voce, per le ragioni di seguito esposte.

In primis si richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale (*ex multis*, Cass. Civ. 9 febbraio 2004 n. 2387, e da ultimo Cass. Civ. sez. II 20 gennaio 2010 n. 936) in tema di prova

dell'inadempimento di un'obbligazione secondo cui *“il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'inadempimento deve solo provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (anche per difformità rispetto al dovuto o anche per tardività dell'adempimento) gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento”*. In mancanza di prova dell'esatto adempimento da parte del fornitore, si presume la responsabilità contrattuale di questi, a meno che lo stesso non provi, ex art. 1218 c.c., che *“l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”*.

Nel caso di specie, parte istante ha lamentato una discontinua erogazione del servizio voce, evidenziando che i malfunzionamenti si protraevano da molti anni, laddove l'operatore ha eccepito la genericità delle contestazioni e l'assenza di reclami. Deve evidenziarsi al riguardo che la prima contestazione prodotta in atti è il reclamo inviato a mezzo PEC in data 30 settembre 2016. A tale segnalazione, stante il perdurare del malfunzionamento, seguiva una richiesta di adozione del provvedimento temporaneo del 7 marzo 2017 nell'ambito della procedura conciliativa.

A fronte di tali contestazioni di parte istante, l'operatore Telecom Italia ha eccepito la genericità della doglianza laddove, al fine di escludere la propria responsabilità, detta società avrebbe dovuto produrre prova della continuità nell'erogazione del servizio voce fornito all'istante, nonché di essersi attivata in seguito al reclamo sopra richiamato.

Ne consegue che, per la discontinua fornitura del servizio voce, ai fini del calcolo dell'indennizzo, si richiama quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 5, comma 2, e 12, comma 2, dell'Allegato A alla Delibera Agcom n. 73/11/CONS, che prevede, *“nel caso di irregolare o discontinua erogazione del servizio che non comporti la completa interruzione del servizio, o di mancato rispetto degli standard qualitativi stabiliti nella carta dei servizi di ciascun operatore, gli operatori sono tenuti a corrispondere un indennizzo per ciascun servizio non accessorio pari ad euro 2,50 per ogni giorno di malfunzionamento”*, da computarsi in misura del doppio, ossia euro 5,00, in quanto trattasi di utenza “affari”.

Ciò posto, per quanto attiene al periodo rispetto al quale computare detto indennizzo s'individua il *dies a quo* nel 4 ottobre 2016, detratti i due giorni lavorativi dalla segnalazione del 30 settembre 2016 previsti dalla Carta dei Servizi dell'operatore per la riparazione del guasto e il *dies a quem* nel 9 marzo 2017 (data di presentazione dell'istanza di definizione GU14 n. 161/17, in assenza di una diversa comunicazione di risoluzione del disservizio).

Dunque, per il numero complessivo di 157 giorni di fornitura discontinua del servizio voce, parte istante ha diritto ad un indennizzo pari ad euro 1.570,00 (euro 5,00 x 2 utenze x 157 giorni).

Analogamente è da ritenersi meritevole di accoglimento la domanda d'indennizzo *sub iv)* per il malfunzionamento totale delle utenze *de quibus* nel periodo 22 - 30 novembre 2017.

Richiamati l'orientamento giurisprudenziale (*ex multis*, Cass. Civ. 9 febbraio 2004 n. 2387, e da ultimo Cass. Civ. sez. II 20 gennaio 2010 n. 936) in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, deve evidenziarsi che, nell'istanza introduttiva del procedimento, l'utente ha lamentato la totale interruzione delle utenze *de quibus* dal 22 novembre 2017 fino al ripristino avvenuto in data 1° dicembre 2017, come risulta dalla documentazione agli atti relativa al fascicolo GU5.

Sul punto la società Telecom Italia nulla ha dedotto in merito alla totale interruzione del servizio.

Ciò premesso, si ritiene, ai sensi dell'art. 1218 del codice civile, che l'operatore Telecom Italia, non avendo dimostrato di aver erogato il servizio nel suddetto periodo, è responsabile dei disservizi dedotti in controversia; ne consegue che deve essere riconosciuto alla società istante un indennizzo proporzionato al disagio subito per il periodo di totale interruzione delle utenze *de quibus*.

Per quanto riguarda l'interruzione dei servizi, ai fini del calcolo dell'indennizzo, si richiama quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 5, comma 1, e 12, comma 2, dell'Allegato A alla Delibera Agcom n. 73/11/CONS, che prevede, "*in caso di completa interruzione del servizio per motivi tecnici, imputabili all'operatore, sarà dovuto un indennizzo, per ciascun servizio non accessorio, pari ad euro 5,00 per ogni giorno d'interruzione*", da computarsi in misura del doppio, ossia euro 10,00, in quanto trattasi di utenza "*affari*".

Pertanto l'indennizzo da riconoscere all'utente è pari all'importo di euro 180,00 (euro 10,00 *pro die* x 2 utenze per 9 giorni intercorrenti fra il 22 - 30 novembre 2017 ovvero dall'inizio del disservizio fino al giorno antecedente il ripristino del servizio sulle utenze nn. 055 310xxx e 055 310xxx).

In parziale accoglimento della domanda *sub ii*) l'operatore Telecom Italia dovrà provvedere, altresì, allo storno (o al rimborso in caso di avvenuto pagamento) di quanto fatturato in relazione alle utenze *de quibus*, nel periodo 22 - 30 novembre 2017; dovrà inoltre essere ritirata a cura e spese del gestore la pratica di recupero del credito se aperta.

Viceversa non può trovare accoglimento la domanda di storno/rimborso dell'istante *sub ii*) in riferimento al periodo di malfunzionamento parziale, in quanto la parte istante ha comunque usufruito dei servizi sia pure con discontinuità (*ex plurimis* Delibere Agcom n. 67/15/CIR e n. 1/18/CIR).

La richiesta dell'istante *sub iv*) volta ad ottenere gli "*indennizzi per mancata risposta ai reclami da All. A delibera 73/11/CONS*", può essere parzialmente accolta per le ragioni di seguito esposte.

Parte istante, nel caso di specie, ha lamentato la mancata risposta al reclamo del 30 settembre 2016 inviato a mezzo PEC, provandone l'inoltro. Al riguardo l'operatore nulla ha dedotto, evidenziando, anzi, l'assenza di segnalazioni.

Ciò premesso, l'istante ha diritto all'indennizzo "*per mancata o ritardata risposta ai reclami*", di cui all'art. 11, comma 1, dell'Allegato A alla Delibera n. 73/11/CONS che, prevede, nel caso in cui "*l'operatore non fornisca risposta al reclamo entro i termini stabiliti dalla carta dei servizi o dalle delibere dell'Autorità, è tenuto a corrispondere al cliente un indennizzo pari ad euro 1,00 per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo di euro 300,00*". Il medesimo articolo prevede che "*l'indennizzo di cui al comma 1 è computato in misura unitaria a prescindere dal numero di utenze interessate dal reclamo ed anche in caso di reclami reiterati o successivi, purché riconducibili al medesimo disservizio*".

Ai fini del calcolo dell'indennizzo di cui sopra a carico dell'operatore Telecom Italia, detratto il tempo utile di 30 giorni previsto dall'art. 2.3 della "Carta dei Servizi" di Telecom Italia per risposta del reclamo del 30 settembre 2016, si determina il *dies a quo* nella data del 31 ottobre 2016 ed il *dies ad quem* nel 28 febbraio 2017, data dell'udienza di conciliazione.

Pertanto la società Telecom Italia è tenuta a corrispondere all'istante, ai sensi del sopracitato art. 11 dell'Allegato A alla Delibera n. 73/11/CONS, un indennizzo pari all'importo di euro 121,00 (euro 1,00 *pro die* per n. 121 giorni di mancata risposta al reclamo).

Infine si ritiene proporzionale ed equo liquidare a favore dell'istante, ai sensi dell'art.19, comma 6, del Regolamento, la somma forfettaria di euro 100,00 a titolo di spese di procedura.

VISTI la relazione istruttoria redatta dalla Dott.ssa Elisabetta Castelli, responsabile del procedimento e lo schema di decisione predisposto dal Dirigente Dott.ssa Cinzia Guerrini, ex art. 19, comma 1, del Regolamento;

UDITA l'illustrazione del Dirigente, Dott.ssa Cinzia Guerrini svolta su proposta del Presidente nella seduta del 9 luglio 2019;

DELIBERA

in parziale accoglimento delle istanze GU14 n. 161/17 e GU14 n. 334/17 da parte istante xxx nei confronti dell'operatore Telecom Italia S.p.A., presentate rispettivamente in data 9 marzo 2017 e 15 maggio 2017, che detto operatore provveda:

1) a corrispondere all'istante, mediante assegno o bonifico bancario, le seguenti somme:

- a) euro 180,00 a titolo di indennizzo per la totale interruzione dei servizi sulle utenze n. 055 310xxx e n. 055 310xxx;
- b) euro 1.570,00 a titolo di indennizzo per l'irregolare erogazione del servizio sulle utenze n. 055 310xxx e n. 055 310xxx;
- c) euro 121,00 a titolo d'indennizzo per la mancata risposta al reclamo;
- d) euro 100,00 a titolo di spese di procedura ai sensi dell'art. 19, comma 6, del Regolamento e della Delibera Agcom n. 276/13/CONS;

2) a regolarizzare la posizione amministrativa dell'istante mediante lo storno e/o il rimborso (in caso di avvenuto pagamento) di tutti gli importi fatturati in riferimento in relazione alle utenze n. 055 310xxx e n. 055 310xxx nel periodo 22 - 30 novembre 2017; dovrà inoltre essere ritirata a cura e spese del gestore la pratica di recupero del credito se aperta.

Le somme così determinate a titolo di indennizzo e/o rimborso di cui ai precedenti punti 1, lettera a), lettera b), lettera c) e punto 2 dovranno essere maggiorate della misura corrispondente all'importo degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di risoluzione della controversia.

E' fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito, come previsto dall'art. 19, comma 5, della Delibera Agcom n. 173/07/CONS, Allegato A.

Ai sensi dell'art. 19, comma 3, della Delibera Agcom n. 173/07/CONS Allegato A, il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'art. 98, comma 11, D.lgs. n. 259/2003.

L'operatore è tenuto, altresì, a comunicare a questo Ufficio l'avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito internet istituzionale del CoReCom, nonché trasmessa all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per gli adempimenti conseguenti.



DELIBERAZIONE
n. 72 del 9 luglio 2019

Ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lett. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'art. 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Il Segretario
Cinzia Guerrini

Il Presidente
Enzo Brogi